

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

(L.R. n. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni – Delibera Consiglio Regionale n. 15 del 09.06.2015 e Delibera di Giunta Regionale n. 894/2016 - Regolamento dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2016)

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha in carico il patrimonio di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) dei Comuni di **Monzuno, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro, Grizzana Morandi, Castiglione dei Pepoli e Vergato** che ad essa hanno conferito la gestione delle Politiche Abitative.

Ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 e ss.mm.ii. ed in attuazione del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 43 del 28.11.2016 avente per oggetto "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", si provvede all'emanazione di un avviso pubblico contenente la disciplina per la **formazione della graduatoria aperta per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)** che si renderanno disponibili, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui al Titolo VI del suddetto regolamento e degli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda sull'apposito modulo, predisposto dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, secondo i termini e le modalità contenute nel presente avviso.

La graduatoria sarà **aggiornata annualmente**, secondo le modalità previste nel "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" dell'Unione e come specificato al seguente punto 6.

1. REQUISITI D'ACCESSO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (Art. 7 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

A norma della legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, della delibera Consiglio Regionale n. 15 del 09.06.2015 e della delibera di Giunta Regionale n. 894/2016 possono fare la domanda per la formazione della graduatoria di E.R.P. i cittadini in possesso dei requisiti indicati nell'allegato 1) al presente avviso.

Ai fini della formazione della graduatoria, **le domande potranno essere presentate esclusivamente dal 01 MARZO 2017 e fino AL 10 APRILE 2017 entro le ore 12,30.** A tale proposito si precisa che farà fede la data del protocollo dell'Ufficio Comunale di ricezione della domanda e non l'eventuale data del timbro postale di accettazione. I cittadini potranno comunque presentare, successivamente alla scadenza del presente avviso, la propria domanda come indicato al successivo punto 6 del presente avviso. In tal caso però entreranno in graduatoria solo a seguito del primo aggiornamento che avverrà nell'anno 2018.

La domanda per l'assegnazione di alloggio di E.R.P. relativa al presente avviso, deve essere compilata utilizzando il modulo di domanda predisposto dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

La compilazione delle domande è da effettuarsi preferibilmente* con l'assistenza di un operatore dell'Unione. L'assistenza alla compilazione della domanda è gratuita e si svolge previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri:

- Comune di **Vergato** da lunedì a venerdì - orario: 09,00/13,00 – **tel. 0516746717**
- Comune di **San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli** il mercoledì e il sabato – orario: 08,30/13,00 – **tel. 0534801641**
- Comune di **Grizzana Morandi** da lunedì a venerdì – orario: 08,30/12,00 - **tel. 0516730330**
- Comune di **Marzabotto** da lunedì a venerdì – orario: 08,30/12,30 – **tel. 0516780547**
- Comune di **Monzuno** – da lunedì a venerdì – orario: 09,00/12,00 – **tel. 0516773306 / 0516773308**

(* N.B.: Coloro che sono impossibilitati a raggiungere gli uffici comunali, per giustificati e/o gravi motivi, devono contattare al più presto: 0516773306 o 0516730330 Area "Bisogno Abitativo" dell'Unione).

La domanda per l'assegnazione di alloggio di E.R.P. relativa al presente avviso dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

1) con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune nel quale si vuole entrare in graduatoria (nel caso di richiesta di assistenza alla compilazione come sopra indicato, la domanda può essere protocollata direttamente dall'operatore dell'Unione;)

2) con spedizione postale con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese – Piazza della Pace n. 4 – 40038 Vergato (BO) - Non farà fede la data dell'eventuale timbro postale di accettazione. Le domande presentate o pervenute fuori dai termini sopraindicati saranno escluse dalla formazione della graduatoria.

3) con posta certificata (PEC) inviando la domanda al seguente indirizzo: unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, la idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente avviso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore dell'Unione da ogni responsabilità connessa all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:

- documento di identità
- permesso di soggiorno di validità almeno biennale o carta di soggiorno per i cittadini non comunitari
- protocollo INPS_ISEE 2017. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate che risultano da attestazione rilasciata dall'INPS con scadenza il 15/01/2018.

E' ritenuto valido anche il valore dell'ISEE corrente se ricorrono le condizioni previste dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i.. In tal caso l'ISEE corrente verrà considerato sia per i requisiti di accesso che per le condizioni che determinano l'attribuzione del punteggio.

Nel caso il richiedente non sia in possesso dell'attestazione ISEE di cui sopra potrà comunque riportare nella domanda il protocollo della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) già presentata, con l'impegno di autodichiarare il valore ISEE entro il 06/05/2017, pena l'esclusione. Saranno escluse anche le domande:

- intestate a persone che siano minorenni
- prive di firma dell'intestatario della domanda
- non compilate sui moduli predisposti dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni.

La domanda, in assenza di presentazione di modifiche e/o integrazioni, rimane valida e collocata in graduatoria per tre anni; trascorsi i tre anni dalla data di presentazione della prima domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, il richiedente decade dalla graduatoria. Tale disposizione è riportata in calce alla domanda e ha valore di comunicazione formale.

Il presente avviso è disponibile sul sito dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e sull'albo e sul sito Comunali e presso gli Sportelli Sociali dei seguenti comuni:

- Monzuno
- San Benedetto Val di Sambro
- Castiglione dei Pepoli
- Grizzana Morandi
- Vergato
- Marzabotto

2 - NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE (Art. 6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

1. La domanda di accesso alla graduatoria può essere presentata da qualunque cittadino maggiorenne, per sé e per il proprio nucleo, in possesso dei previsti requisiti d'accesso in materia di E.R.P. (vedi precedente punto 1)).

2. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

3. Laddove i componenti il nucleo richiedente non siano entrambi residenti nel medesimo alloggio, per la valutazione di tutte le condizioni di punteggio si assume che il nucleo faccia riferimento ad un solo alloggio.

4. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente per tutti gli effetti relativi all'istruttoria della domanda. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della eventuale presenza delle persone con finalità assistenziali di taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente. In questo caso troverà applicazione eventualmente la disciplina della coabitazione finalizzata all'assistenza. E' fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

5. Per nucleo familiare si intende quello individuato dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e s.m.i. integrato da quanto previsto dalla Legge n. 76 del 20.05.2016 "Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", in possesso dei requisiti previsti all'art. 15 commi 1 e 2 della L.R. n. 24 del 08.08.2001 modificati dalla Legge 76/2015 e precisamente:

a) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

b) unioni civili e nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio così come definiti dalla Legge 76/2015.

c) nucleo fondato sulla stabile convivenza di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

6. Eventuali ulteriori disposizioni normative di carattere nazionale o regionale, approvate in materia di nucleo familiare richiedente, troveranno diretta applicazione anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

3 - PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLE DOMANDE (Art. 6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione alle condizioni definite nell'allegato 2) al presente avviso distinte in condizioni oggettive e soggettive.

4. ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI (art. 11 e 12 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

1. L'Unione provvede per ogni graduatoria comunale, con il supporto di un tecnico per ogni comune interessato, all'istruttoria delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblico, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base:

- della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d'ufficio;

- in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito nell'allegato 2) al presente avviso;

al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio. Nell'aggiornamento annuale si inseriscono le nuove domande e le eventuali modifiche ed integrazioni alle domande già presenti in graduatoria.

2. Viene attribuito d'ufficio in sede istruttoria le condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di riferimento o dell'Unione.

3. In fase istruttoria viene attribuita la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

4. Sia il Comune/i interessati che L'Unione durante l'istruttoria possono sanare eventuali dichiarazioni parziali o inesattezze di modesta entità rilevate sulla base degli accertamenti istruttori, invitando telefonicamente qualora possibile, e successivamente per iscritto, il richiedente a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, prorogabile a giorni 30 in presenza di oggettiva ed adeguatamente documentata impossibilità a produrre la documentazione richiesta. In assenza di regolarizzazione da parte del richiedente, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad un requisito per l'accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; se invece la mancata/parziale documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede all'attribuzione dello stesso.

5. Qualora, nell'esercizio di tale attività istruttoria, venga riscontrata l'inattendibilità di requisiti dichiarati nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvederà ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria. Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria venga altresì riscontrata l'inattendibilità di una o più condizioni dichiarate, tali condizioni non verranno considerate ai fini del punteggio.

6. È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Unione o al comune dove ha presentato la domanda, ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità dell'ufficio casa dell'Unione a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

7. La condizione di punteggio relativa all'esistenza di un progetto socio-assistenziale dei servizi sociali viene attribuita esclusivamente d'ufficio. È precluso al richiedente compilare la domanda dichiarando l'esistenza di questa condizione. Ai fini dell'attribuzione d'ufficio del punteggio, i servizi sociali di riferimento dovranno presentare il progetto socio-assistenziale di cui all'allegata Tabella A) al regolamento.

8. Qualora, entro la data di scadenza dell'Avviso Pubblico, siano variate le condizioni di punteggio indicate nella domanda già presentata, il richiedente interessato può presentare nuova istanza in sostituzione della precedente o integrazione di quella precedentemente presentata.

La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

9. Gli accrescimenti del familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento preadottivo, le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, nonché la verifica di condizioni preesistenti alla chiusura dell'Avviso Pubblico, ma non dichiarate in domanda, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga all'Unione o al Comune dove è stata presentata la domanda, entro il termine di presentazione dei ricorsi ossia entro il

31.05.2017. Se perviene successivamente a tale termine, la richiesta di integrazione della domanda sarà considerata valida ai fini del successivo aggiornamento della graduatoria.

10. Le domande sono ordinate nella graduatoria, secondo i seguenti criteri:

- a) in ordine di punteggio decrescente, attribuito in base alle condizioni oggettive, soggettive e d'ufficio riconosciute;
- b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio sono graduate tra loro mediante il valore ISEE del nucleo familiare, preferendo quelle con valore ISEE inferiore;
- c) qualora più domande abbiano il medesimo valore ISEE sono graduate in base alla numerosità del nucleo familiare, preferendo quello con maggiori componenti e, a parità di componenti, dando la precedenza a chi ha una persona con certificazione di non autosufficienza. A parità di quest'ultimo criterio le domande sono graduate in base alla data di presentazione della domanda. A parità di quest'ultimo criterio si procede al sorteggio.

Graduatoria provvisoria e ricorsi

1. L'Unione pubblicherà la graduatoria provvisoria il giorno **10.05.2017** all'Albo Pretorio e sui tutti i siti comunali nonché sul sito dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese, salvo che per cause di forza maggiore l'Unione non comunichi per posta o e-mail una data successiva.

2. L'Unione e i Comuni interessati provvedono quindi alla pubblicazione per 30 giorni all'Albo pretorio e sui siti istituzionali, nel rispetto delle norme del D-Lgs. 196/2003 e s.m.i., della graduatoria provvisoria degli ammessi con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, dell'elenco dei non ammessi o esclusi nonché dei modi e dei termini per il ricorso. La pubblicazione all'Albo pretorio della graduatoria costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

Ai non ammessi e agli esclusi viene data comunicazione tramite raccomandata A/R o notifica o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica. In tale comunicazione sono specificate le motivazioni dell'esclusione e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi.

3. Gli interessati possono presentare ricorso alla commissione istituita all'uopo dall'Unione nei confronti della posizione e/o del punteggio riconosciuto, inviandola con raccomandata A/R a:

Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese – Piazza della Pace n. 4 – 40038 Vergato (BO)

o consegnandola direttamente al protocollo del comune dove è stata presentata la domanda.

Il ricorso deve pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31.05.2017 (fa fede la data del protocollo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese).

Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di trenta giorni, secondo le modalità di cui al punto successivo.

La prima graduatoria è approvata in via definitiva ed esecutiva entro centottanta giorni dal termine di ricezione delle domande e presumibilmente **entro il 30.06.2017**.

I successivi aggiornamenti annuali sono approvati secondo quanto previsto nel successivo punto "Aggiornamento annuale della graduatoria".

Commissione tecnica e approvazione della graduatoria definitiva

1. L'Unione procede alla costituzione di un'unica Commissione Tecnica con le seguenti competenze:

- esaminare i ricorsi presentati avverso l'esclusione dalla graduatoria provvisoria o la rideterminazione del punteggio attribuito alla domanda collocata nella graduatoria provvisoria di cui all'art. 11 del presente regolamento e provvedere alla formazione della graduatoria definitiva;
- esaminare quesiti in merito all'attribuzione di punteggi nel caso di situazioni particolari che possano generare dubbi interpretativi;
- la possibilità di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni costituenti punteggio al fine delle assegnazioni degli alloggi ERP;
- esaminare i documenti giustificativi presentati dai richiedenti l'assegnazione o la mobilità per rinunciare alle assegnazioni previste in loro favore;
- fornire pareri consultivi in merito a particolari richieste interpretative.

2. La Commissione Tecnica Casa è costituita dal Direttore dell'Istituzione dell'Unione, che è il Presidente della Commissione, e dal Responsabile dell'Ufficio Casa dell'Unione o suo delegato e da tre esperti in materia scelti fra i Tecnici dei Comuni e dell'Unione, con possibilità anche di reperire membri all'esterno dell'organico dei Comuni e dell'Unione. Uno dei tre esperti assume le funzioni di segreteria. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di tre componenti.

3. I componenti la Commissione Tecnica Casa e gli eventuali sostituti sono nominati dal Direttore dell'Istituzione dell'Unione. La commissione dura in carica tre anni e comunque fino a nuova nomina. I componenti della commissione possono essere rieletti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4. La graduatoria formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento amministrativo, costituente provvedimento definitivo, e pubblicata sul sito istituzionale dei Comuni interessati e dell'Unione. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione.

5. La graduatoria definitiva approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

5. GRADUATORIE SPECIALI (art. 13 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

1. L'Unione e i Comuni interessati possono individuare tipologie di alloggi da riservare a nuclei familiari estratti dalla graduatoria definitiva che si trovano in particolari o gravi situazioni, indicando i requisiti aggiuntivi richiesti per far parte di dette graduatorie ed eventuali specifiche condizioni.

Ai nuclei familiari estratti per formare la graduatoria speciale, viene assegnato lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale. L'aggiornamento di dette graduatorie e l'assegnazione degli alloggi avviene con i medesimi criteri e modalità definiti nel presente regolamento.

3. L'Unione, sentiti il comune o i comuni interessati, può riservare quote di alloggi disponibili per le assegnazioni per la realizzazione di programmi di integrazione sociale e al fine di favorire l'equilibrio sociale negli immobili di E.R.P., in favore dei nuclei inseriti nella graduatoria e sempre nel rispetto dei criteri previsti nel presente regolamento.

6. AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA GRADUATORIA (art. 14 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

1. I cittadini possono presentare in qualsiasi momento dell'anno nuove domande, integrare, o modificare le domande precedentemente presentate, fermo restando quanto specificato qui di seguito. La documentazione così presentata, qualora ammissibile, sostituirà quella precedente e sarà esaminata al fine del collocamento della domanda nel primo aggiornamento utile.

2. La graduatoria aperta viene aggiornata di norma entro un anno dall'approvazione della graduatoria precedente. I tempi per l'aggiornamento della graduatoria sono i seguenti:

- fino a tre mesi prima della scadenza dell'anno dall'approvazione della graduatoria precedente, possono essere presentate nuove domande oppure integrazioni e/o modifiche delle domande già presentate. Quelle presentate successivamente e fino all'approvazione della nuova graduatoria definitiva, saranno prese in considerazione nell'aggiornamento seguente a quello in corso;

- l'Unione procede alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria nonché alla individuazione delle domande dichiarate inammissibili o escluse, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei interessati.

- l'Unione e i Comuni interessati provvedono quindi alla pubblicazione per 30 giorni all'Albo pretorio e sui siti istituzionali, nel rispetto delle norme del D-Lgs. 196/2003 e s.m.i., della graduatoria provvisoria aggiornata con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, dell'elenco dei non ammessi o esclusi nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati. La pubblicazione all'Albo pretorio della graduatoria costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. L'Unione provvederà a dare comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante i mezzi ritenuti più idonei per assicurare una puntuale e capillare informazione.

Ai non ammessi e agli esclusi viene data comunicazione - tramite raccomandata A/R o notifica o tramite le modalità informatiche previste da legge che hanno valore di notifica - anche delle motivazioni dell'esclusione e delle modalità di presentazione di eventuali ricorsi.

- Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione li esaminerà entro il termine massimo di trenta giorni, con le modalità di cui ai punti precedenti

3. Le domande inserite nella precedente graduatoria, le domande nuove, quelle integrate o modificate sono ordinate nell'aggiornamento della graduatoria in base ai medesimi criteri individuati al precedente punto "Istruttoria per la formazione della graduatoria".

4. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio ERP entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.

5. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, deve appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

6. Qualora in sede istruttoria si riscontri la perdita dei requisiti d'accesso all'E.R.P. si procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

7. L'ultimo aggiornamento della graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, la graduatoria precedente.

8. Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento, fermo restando quanto previsto all' art. 17 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" dell'Unione, a seguito:

- di decesso di tutti i componenti del gruppo familiare richiedente;

- di emigrazione dal Comune di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune da parte del richiedente.

9. Per ogni aggiornamento della graduatoria vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche e che implicino un'automatica rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori. A tal fine l'Unione richiederà ad ogni Comune interessato la verifica di tali variazioni.

10. Non è ammessa la sostituzione del richiedente la domanda con altro componente il nucleo, salvo il caso di decesso dello stesso. In tal caso subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare secondo le vigenti norme regionali in materia di nucleo familiare ai fini E.R.P..

11. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla domanda questa viene esclusa dalla graduatoria e gli altri componenti il nucleo possono presentare una nuova domanda a valere sul successivo aggiornamento della graduatoria.

12. Come già specificato all'art. 9 comma 4 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" dell'Unione, in occasione dell'aggiornamento annuale della graduatoria si provvede anche all'eventuale cancellazione delle domande presentate o aggiornate da più di tre anni.

7. PRIVACY

Il richiedente, prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria di E.R.P.;

- b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;

- c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria;

- d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici;

- e) Il Titolare del trattamento dei dati: Istituzione dei servizi sociali, educativi e culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese – Piazza della Pace 4 – 40038 Vergato;

- f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento.

8. CONTROLLI ((art. 18 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

1. Il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda di accesso alla graduatoria di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.P.C.M. 159/2013 e ai sensi dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il personale Comunale o dell'Unione potrà richiedere all'interessato quella documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificate. In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

3. In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili. A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato.

Il richiedente dichiara altresì nella domanda di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

4. L'Unione in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può:

- a) chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erranee o incomplete;
- b) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:

- 1) a completezza dei dati dichiarati;
- 2) a veridicità dei dati dichiarati;
- 3) a congruità dei dati dichiarati rispetto:
 - 3.1) ad altre dichiarazioni rese o domande presentate;
 - 3.2) al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare;
 - 3.3) alla necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica del nucleo familiare;

c) provvedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

5. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune e l'Unione, in sede di verifica dell'assegnazione di un alloggio può comunque effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato con i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali. L'Unione potrà attivare convenzioni con altri Enti preposti ai controlli dei dati dichiarati dai richiedenti come la Guardia di Finanza.

5. Fatti salvi i controlli di veridicità per legge ai sensi dell'art. 71 del T.U. 445/00 e dell'art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 159/2013, possono essere sottoposte a controllo, anche con modalità a campione, le domande di accesso alla graduatoria e le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini ISE/ISEE nei seguenti casi:

- a) somma dei redditi ai fini ISE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 pari a zero;
- b) somma dei redditi ai fini ISE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013 inferiore al canone annuo della locazione, in assenza di morosità;

6. Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
- b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;

Per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 2) "Condizione di punteggio attribuibile d'ufficio per progetto socio-assistenziale", tali motivazioni potranno essere integrate con relazione del competente Servizio Sociale.

7. Eventuali ulteriori disposizioni normative di carattere nazionale, regionale o derivanti da atti comunali, di integrazione e/o variazione rispetto al presente punto, troveranno diretta applicazione anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

9. ALTRE DISPOSIZIONI

Il procedimento di formazione della graduatoria definitiva sarà concluso entro il 31 agosto 2017 fatto salvo il differimento del termine conseguentemente all'entità delle domande pervenute.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni definite nel presente Avviso.

Monzuno, 1 marzo 2017

La Responsabile dell'area "Bisogno Abitativo"

Allegato n. 1 all'Avviso Pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)

REQUISITI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI DI ERP

(art. 7 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese)

Gli alloggi di ERP sono assegnati ai nuclei familiari aventi diritto in possesso dei requisiti definiti dalla L.R. n. 24/2001 e s.m.i., dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 lettera e) e dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 15 del 09.06.2015 successive modificazioni e integrazioni. Eventuali ulteriori disposizioni normative di carattere nazionale o regionale, approvate in materia di requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P., troveranno diretta applicazione anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

Le domande presentate verranno esaminate sulla base dei requisiti di accesso vigenti nel momento dell'avvio di ogni fase del procedimento. Pertanto le domande originariamente accettate potranno essere successivamente respinte, qualora sia verificata - in fase di approvazione della graduatoria, di aggiornamento della stessa, o di assegnazione dell'alloggio di ERP - la sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti, anche nel caso che tale mancanza sia derivante da diversa previsione normativa.

L'Unione potrà, con proprio atto, individuare i criteri operativi di applicazione delle disposizioni normative relative ai requisiti di accesso, fatto salvo il divieto di introdurre ulteriori o diversi requisiti previsto all'art. 25, comma 3 lett. b) della L.R. 24/2001 e s.m.i..

I requisiti per la permanenza sono i medesimi dell'accesso - tranne per quel che riguarda i limiti di reddito e del patrimonio mobiliare che sono differenti - fermo restando quanto previsto alla successiva lettera a.6) in tema di cittadini stranieri.

I requisiti di accesso attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo familiare avente diritto all'inserimento nella graduatoria e sono:

A) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati: a.1) essere cittadino italiano;

a.2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;

a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

a.5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo;

a.6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.). Al fine della permanenza nell'alloggio ERP tale condizione si ritiene soddisfatta qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro, attestato dai servizi competenti.

B) residenza o sede dell'attività lavorativa.

B.1 - Può chiedere l'assegnazione il richiedente che:

1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni; tali limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP;

2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso (nel caso lo stesso bando venga fatto su più comuni).

L'attività lavorativa esclusiva o principale si intende comprovata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni nel Comune dove viene presentata la domanda o nella Regione Emilia Romagna:

g) si trova almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno 1 anno negli ultimi 2 anni alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato;

h) si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;

i) è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

L'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune dove viene presentata la domanda è riconosciuta anche da attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi nel Comune stesso, comprovata da dichiarazione resa dal datore di lavoro. L'assunzione presso questo nuovo insediamento deve essere comprovata entro e non oltre la data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

B.2 - Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, Il richiedente iscritto all'AIRE, entro 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

B.3 - Il requisito della residenza dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. n. 24 del 2001.

C) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

C.1 - I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data di pubblicazione della Delibera di Consiglio Regionale n.15/2015 sul BURERT, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

C.2 - Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

c) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

d) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

e) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;

f) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) assenza di precedenti assegnazioni o contributi per l'acquisto – occupanti abusivi e senza titolo di alloggi di E.R.P.

I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto:

D.1 - precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2 - assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici al fine di realizzare o acquisire un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente all'Unione l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

D.3 - non essere occupante abusivo o senza titolo di un alloggio ERP e non aver rilasciato l'alloggio occupato abusivamente da meno di 10 anni.

E) Redditi per l'accesso

E.1 - il limite di reddito per l'accesso è definito secondo quanto riportato nella Delibera di Giunta del Consiglio Regionale n. 894 del 13/06/2016 e successive modifiche ed integrazioni e viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159 del 05.12.2013 e del D.M. del 07.11.2014 e successive modifiche ed integrazioni (valore ISEE).

6. I requisiti di accesso di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C) D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di assegnazione di alloggio. I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima dell'assegnazione.

Allegato n. 2 all'Avviso Pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)

PUNTEGGI RELATIVI A CONDIZIONI OGGETTIVE, CONDIZIONI SOGGETTIVE E CONDIZIONI D'UFFICIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO ALL'ERP (Tabella A) allegata al Regolamento dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese)

CONDIZIONI OGGETTIVE

Si intendono per tali le situazioni relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente.

1 - Disagio abitativo - Tale situazione si verifica, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussistono una delle seguenti condizioni:

a) il nucleo familiare richiedente dimora con residenza anagrafica in spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.

La sistemazione si intende precaria nei seguenti casi:

- ospitalità in comunità, casa famiglia, istituti madre bambino o per adulti, ovvero presso parrocchie o organismi non lucrativi di utilità sociale;

punti 10

- alloggio offerto in comodato gratuito

punti 8

- contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a diciotto mesi;

punti 8

- contratto di locazione mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici comunali, in regola o in corso di regolarizzazione con il pagamento di canoni ed oneri, fatte salve specifiche motivazioni in deroga per i nuclei seguiti dai servizi sociali ed assistenziali;

punti 12

- posto letto in struttura di bassa soglia o dormitorio

punti 10

- Posto letto in abitazione;

punti 8

- sistemazione precaria e transitoria in complessi residenziali, strutture alberghiere o analoghe, realizzata anche mediante intervento di enti con finalità di utilità sociale, con accordo e/o contributo dei servizi sociali;

punti 14

- condizione di coabitazione con altro nucleo familiare, realizzata tramite accordo e nell'ambito del progetto socio-assistenziale.

punti

12

b) di "senza tetto", dimostrabile anche con la residenza anagrafica presso la "casa comunale" o "via di comodo";

punti 14

Per entrambe le condizioni a) e b) deve sussistere un progetto socio-assistenziale dei servizi sociali competenti, di cui al successivo punto "Condizione di punteggio attribuibile d'ufficio per progetto socio-assistenziale".

La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta per il verificarsi della condizione, qualora il titolare della gestione della struttura ospitante, ovvero il competente servizio sociale, attestino contestualmente la situazione assistenziale del nucleo familiare e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

La presente condizione non è assoggettata a termine di decadenza e deve essere confermata con la presenza del progetto socio-assistenziale dei servizi sociali, di cui al successivo punto "Condizione di punteggio attribuibile d'ufficio per progetto socio-assistenziale"

2 - Alloggio improprio - Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, esistente da almeno **dodici mesi** alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche.

Sono individuati quali alloggi impropri:

a) gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8, e tutti quelli appartenenti alle categorie C, D, E, (eccetto quelle sotto indicate) ad eccezione delle unità immobiliari per le quali sia stato regolarmente autorizzato dal competente servizio comunale, ed effettivamente realizzato, un cambio di destinazione in uso abitativo, anche se non ancora catastalmente regolarizzato.

punti 7

In particolare sono considerati impropri:

1) magazzini e laboratori;

punti 8

2) autorimesse, box;

punti 7

3) cantine e soffitte;

punti 8

4) uffici, negozi e botteghe

punti 6

5) camper e roulotte

punti 8

6) case mobili o bungalow.

punti 5

Al fine del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante al catasto a prescindere dalla destinazione d'uso individuata nel contratto di locazione.

La condizione di alloggio improprio in sede di presentazione della domanda viene dichiarata in via sostitutiva dal richiedente nonchè confermata dalle risultanze anagrafiche. In sede di assegnazione la presente condizione viene verificata d'ufficio, anche mediante controlli effettuati da parte della Polizia Municipale o da parte del servizio sociale di riferimento. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione.

3 - Alloggio inidoneo

Situazione di alloggio inidoneo, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione sussista la residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più i componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità documentati da idonea certificazione che metta in relazione le limitazioni conseguenti alla patologia e/o invalidità/handicap con la situazione abitativa, limitatamente al caso di persone dimoranti:

- a) in alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servoscala;
- b) in alloggi conformati su due piani.

punti 5
punti 3

4 - Sfratto.

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato per:

provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;

provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo. Nel caso di alloggi pubblici per i quali è stato stipulato un contratto di edilizia residenziale pubblica, il provvedimento di rilascio nei confronti degli occupanti senza titolo viene riconosciuto come condizione di punteggio solo nei casi di mancata conclusione del relativo procedimento per decesso o abbandono dell'alloggio dell'assegnatario. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario, in condizioni di divieto o di occupazione senza titolo ottenuta mediante effrazione.

verbale di conciliazione giudiziaria;

ordinanza di sgombero;

provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale;

sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio;

g) provvedimento di liberazione di immobili e pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 codice di procedura civile;

j) provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio ERP ottenuto a seguito di assegnazione provvisoria a cui non abbia seguito assegnazione definitiva;

k) provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio in residenza protetta o alloggio pubblico in concessione provvisoria, qualora in assenza di inadempienza contrattuale siano venuti meno i presupposti di permanenza;

j) provvedimento di rilascio dell'alloggio di servizio messo a disposizione nell'ambito di contratto di lavoro e/o prestazione d'opera, emesso a seguito di interruzione del rapporto di lavoro cessato non per colpa o inadempimento, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata di almeno due anni.

Il punteggio è attribuito in base al termine indicato nell'ultimo provvedimento giurisdizionale o di differimento normativo al momento della presentazione della domanda ed è differenziato in

relazione alla vicinanza della data di scadenza dell'inizio del procedimento di esecuzione;

- entro 6 mesi
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

punti 12
punti 8
punti 6

In sede di verifica della condizione per l'assegnazione, i termini, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono calcolati dalla data della richiesta di produzione dei documenti comprovanti le condizioni di punteggio.

Il punteggio è assegnato ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa, a seguito di decesso dell'intestatario del contratto o separazione legale dei coniugi e residenti nell'alloggio oggetto di sfratto antecedentemente il provvedimento giurisdizionale di convalida.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale salvo che non si tratti di soggetti per i quali esista un progetto socio-assistenziale dei servizi sociali, di cui al successivo punto "Condizione di punteggio attribuibile d'ufficio per progetto socio-assistenziale".

5 - Sfratto per morosità.

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto convalidato dall'autorità giudiziaria competente, ottenuto per morosità determinata da cause sopravvenute alla stipulazione del contratto, consistenti in:

g) decesso di un componente del nucleo familiare;

h) omologazione di separazione legale e conseguente venir meno della convivenza tra i coniugi. Al fine del riconoscimento della condizione, l'eventuale assegno per alimenti corrisposto a favore del coniuge richiedente e/o dei figli conviventi viene sommato al reddito percepito dal nucleo;

i) sopravvenuto stato di disoccupazione derivante da licenziamento o termine del contratto a tempo determinato, riduzione dell'orario di lavoro e/o di fruizione di ammortizzatori sociali, in capo ad un componente del nucleo familiare;

j) infortunio o malattia prolungata, o invalidità che determinino una riduzione della capacità lavorativa;

k) cause di carattere sociale e/o assistenziale per le quali il nucleo familiare richiedente è in carico ai servizi sociali competenti e sono comprovate da una dettagliata relazione dell'assistente sociale (in tal caso il nucleo richiedente può essere in carico ai servizi sociali competenti anche prima della sottoscrizione del contratto).

Il richiedente deve presentare idonea documentazione e/o la relazione dell'assistente sociale comprovante tale condizione.

Punti 10

6 - Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto e condizioni equiparate.

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio o spazi procurati a titolo precario a seguito di:

a) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e/o condizioni equiparate di cui al precedente punto 5, eseguito negli ultimi cinque anni;

- b) Sfratto per morosità, eseguito negli ultimi 5 anni, determinato da una o più delle cause già indicate al punto 5. In mancanza di documentazione adeguata a comprovare tale dichiarazione, questa condizione non sarà riconosciuta.
- c) abbandono di alloggio a seguito di calamità;
- d) imminente pericolo riconosciuto con ordinanza dall'Autorità competente.

La condizione è attribuita e differenziata nella misura del punteggio qualora il nucleo si trovi in: 1) alloggio presso terzi in situazione di ospitalità; **punti 12**

2) alloggio presso terzi titolari di contratto di locazione sottoposti a procedimento di sfratto in fase esecutiva; **punti 14**

3) alloggio o struttura analoga con contratto di locazione secondo la vigente normativa non superiore a diciotto mesi o con concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune nel cui ambito è presentata la domanda; **punti 14**

4) Contratto di locazione o ospitalità, anche di fatto, in struttura residenziale, alberghiera o analoga, mantenuto mediante contributo dei servizi sociali; **punti 14**

5) in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. **punti 12**

6) alloggio in comodato gratuito, in assenza di legame di parentela o affinità con il proprietario, con residenza da almeno un anno e da meno di tre anni. **punti 10**

La presente condizione deve essere confermata da attestazione del competente servizio sociale.

Per l'attribuzione del punteggio occorre che i componenti il nucleo familiare richiedente non siano titolari al 100% di diritti reali su alloggi di qualunque quota e rendita catastale sul territorio nazionale.

La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza, a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore a diciotto mesi.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza. Nel caso sia stipulato un contratto di locazione non superiore a diciotto mesi, nel medesimo alloggio oggetto di rilascio, la verifica della permanenza della sistemazione precaria decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza e viene riconosciuta solo in presenza del provvedimento che comprovi la sussistenza della condizione o di verbale di esecuzione dello sfratto eseguito o in presenza di atto di precetto notificato (o comunque di documentazione dimostrante la necessità di abbandonare il precedente alloggio e di documentazione dimostrante l'attuale situazione abitativa).

7 - Valore della Situazione Economica Equivalente.

Nucleo familiare richiedente con situazione economica I.S.E.E. calcolata ai sensi della vigente normativa ISEE non superiore rispettivamente al 50% del limite previsto per l'accesso all'E.R.P..

Il punteggio è riconosciuto in base alle seguenti fasce di reddito ISEE:

- inferiore o uguale al 30% del limite per l'accesso **punti 10**

- compreso tra il 30,01% ed il 40% del limite per l'accesso **punti 8**

- compreso tra il 40,01% e il 50% del limite per l'accesso **punti 6**

Il punteggio relativo a tale condizione non viene riconosciuto in presenza di valore ISE pari a zero. Fanno eccezione i casi in cui:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF;

- il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;

- il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati facenti parte della rete parentale o amicale, e ciò risulta da una specifica relazione dei servizi sociali.

8 - Incidenza del canone sul valore I.S.E..

Richiedente o componente del nucleo familiare, titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA che risieda in un alloggio o in uno spazio, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

a) in misura pari o superiore al 40,01% e fino al 60% DE sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia; **punti 6**

b) in misura pari o superiore al 60,01% e fino al 80% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia; **punti 8**

c) in misura pari o superiore al 80,01% sul valore I.S.E. del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia. **punti 10**

Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione. Il punteggio è attribuito, in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione, sulla base della dichiarazione sulla situazione economica I.S.E.E. e con documentazione che comprovi il saldo del canone di locazione del mese antecedente la data di presentazione della domanda o la data di attivazione della verifica per l'assegnazione.

Il punteggio non viene riconosciuto qualora sussista provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità per inadempimento nel saldo dei canoni del contratto di locazione, a meno che non venga dimostrato il saldo di tutti i canoni di locazione della morosità contestata e di tutti i canoni oggetto del contratto fino al saldo del canone di locazione del mese antecedente la data di presentazione della domanda o la data di attivazione della verifica per l'assegnazione.

Il punteggio relativo a tale condizione non viene riconosciuto in presenza di valore ISE pari a zero. Fanno eccezione i casi in cui:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF;

- il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;
- il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai servizi sociali, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati facenti parte della rete parentale o amicale, e ciò risulta da una specifica relazione dei servizi sociali.

9 - Distanza dal capoluogo di residenza al Comune di sede lavorativa

Richiedente in condizioni di mobilità quotidiana nell'ambito della settimana lavorativa, con distanza fra il Comune di residenza e il Comune nel cui ambito territoriale è presentata la domanda e nel quale svolge l'attività lavorativa, calcolata sulla base del percorso stradale più celere dall'indirizzo di residenza all'indirizzo della sede di attività lavorativa prevalente:

a) da Km. 25 fino a Km. 40;

punti 2

b) di oltre Km. 40 fino a Km. 70;

punti 3

c) di oltre Km. 70.

punti 4

Qualora la distanza sia superiore a Km 70 in sede di domanda il richiedente deve produrre documentazione atta a dimostrare la mobilità con pendolarità quotidiana tra il comune di residenza e il Comune nel cui ambito territoriale è presentata la domanda e nel quale svolge l'attività lavorativa.

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Si intendono per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente che sono:

10. Coppia di giovane età anagrafica

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da coniugi e/o conviventi more uxorio in cui entrambi abbiano meno di 40 anni e che la somma dell'età anagrafica di entrambi non superi settantacinque anni, che abbiano almeno un figlio a carico fiscale. Il punteggio è aumentato per ogni figlio a carico fiscale oltre al primo in misura direttamente proporzionale al loro numero.

La condizione di giovane coppia è riconosciuta anche qualora solo uno dei due componenti sia genitore naturale del figlio a carico. Ai fini del riconoscimento del punteggio non possono invece far parte del nucleo familiare altri componenti.

- Coppia di giovane età anagrafica con almeno un figlio a carico
- Per ogni figlio a carico fiscale, oltre il primo, il punteggio viene aumentato di

punti 5
punti 1

11. Genitore convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale.

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore e dal/i proprio/i figlio/i a carico fiscale.

al fine del riconoscimento della condizione, vengono equiparate le seguenti situazioni:

- affido giurisdizionale di minore a carico fiscale;
- ascendente convivente con discendente a carico fiscale;
- adulto esercitante la responsabilità genitoriale nei confronti di minore convivente a carico fiscale.

Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore, purché i terzi siano a carico fiscale del genitore o dell'adulto richiedente.

E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diverse da parenti e affini. Sono fatte salve le situazioni di separazione o allontanamento pronunciate con provvedimento giurisdizionale nei confronti di coniugi o di genitori conviventi.

La condizione viene riconosciuta anche in caso di residenza esclusiva con terze persone nei confronti delle quali il nucleo richiedente presta assistenza, qualora non legate da vincoli di parentela e affinità, purché sussista regolare contratto di lavoro. La condizione è parimente riconosciuta in caso di coabitazione anagrafica con altri nuclei nel caso in cui al precedente punto. 6 nr. 4 ("spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.").

In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata. il punteggio è differenziato qualora il genitore abbia:

- a) un figlio a carico fiscale;
- b) due figli a carico fiscale;
- c) tre o più figli a carico fiscale.

punti 6
punti 8
punti 10

La condizione è riconosciuta esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita;
- b) provvedimenti giurisdizionali di affido esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente;
- c) abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente, confermato dalle risultanze anagrafiche;
- d) decesso dell'altro genitore.

12. Nucleo familiare composto da una sola persona - risultante anagraficamente da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda -

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da una sola persona.

Il punteggio è aumentato nel caso di persona ultrasessantacinquenne, ultrasettantenne, ultrasettantacinquenne.

- Età minore di 65 anni
- Età uguale o maggiore di 65 anni
- Età uguale o maggiore di 70 anni
- Età uguale o maggiore di 75 anni

punti2
punti 3
punti 4
punti 5

12. nucleo familiare pluricomponente.

nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da almeno cinque persone di cui almeno due adulti. il punteggio è differenziato qualora il nucleo sia composto da:

- a)5 persone;
- b)6 persone;
- c)7 persone e oltre.

punti 4
punti 5
punti 6

il punteggio è aumentato qualora nel nucleo familiare siano presenti figli a carico fiscale, in misura direttamente proporzionale al loro numero.

14. Condizione anziana.

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, è valutata quale condizione di punteggio, In caso di nucleo composto da una sola persona, si riconosce il punteggio più favorevole tra tale condizione e quella del paragrafo 12. Le condizioni 12 e 14 non sono cumulabili.

Si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, nel nucleo richiedente sia presente almeno una persona di età superiore a 65 anni.

Il punteggio è differenziato a seconda della presenza di persone ultrasessantacinquenni, ultrasettantenni, ultrasettantacinquenni, valutando l'età della persona più anziana.

Il punteggio è ulteriormente aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto esclusivamente da persone anziane.

Presenza di almeno una persona di età compresa tra i 65 e i 69 anni compiuti

punti 3

Presenza di almeno una persona di età compresa tra i 70 e i 74 anni compiuti

punti 5

Presenza di almeno una persona di oltre 75 anni compiuti

punti 6

Punteggio aggiuntivo: il nucleo richiedente è composto esclusivamente da persone anziane **punti 3**

15. Condizione di invalidità, handicap, non autosufficienza e malattia grave.

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione.

Il punteggio è differenziato a seconda della gravità della condizione con certificazione acquisita. In sede di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia intervenuta e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza avere ottenuto l'esito da parte della asl competente, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita di revisione della certificazione. Pertanto sono considerate le condizioni di punteggio:

a)gravità elevata:

1) persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela di anziani non autosufficienti con punteggio b.i.n.a. eguale o superiore a punti 360;

punti 10

2)persone con invalidità certificata pari al 90% o certificato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque attività lavorativa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

punti 10

3)persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

punti 10

4) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute o minore ipoacustico, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni vigenti;

punti 10

b)gravità media:

1)persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

punti 8

2)persone con invalidità certificata superiore al 66% e fino al 89,99% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

punti 8

3)persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti secondo la vigente normativa regionale in materia di tutela di anziani non autosufficienti, con punteggio b.i.n.a. inferiore a punti 360.

punti 8

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media ai sensi delle lettere del comma precedente il punteggio attribuito è computato per intero per il primo componente certificato, al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% del punteggio per il terzo e successivi componenti certificati. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili fra loro se riferite alla stessa persona.

In domanda il richiedente specifica, sulla base della certificazione acquisita, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap è correlata una limitazione grave alla capacità deambulatoria.

La presente condizione di punteggio può essere indicata in domanda anche in assenza del relativo certificato, qualora sia già stata presentata istanza di invalidità ed effettuata la visita medica alla presenza della competente commissione sanitaria, ed il certificato di invalidità sia inoltrato entro il termine di presentazione dei ricorsi.

16. Condizione di coabitazione.

La condizione di coabitazione con terze persone, esistente da almeno due anni ed accertata dalle risultanze anagrafiche, che deve esistere alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, si verifica quando il nucleo familiare richiedente:

- 1) coabita in uno stesso alloggio con terzi non legati da vincoli di parentela, in situazione di ospitalità;
- 2) coabita in uno stesso alloggio con contratto cointestato;
- 3) coabita in uno stesso alloggio con terzi legati da vincoli di parentela, in situazione di ospitalità;
- 4) coppia di giovane età anagrafica, come definita al precedente punto 10, coabitante con nucleo di origine.

A tale condizione sono assegnati

punti 3

17. Anzianità di residenza.

Almeno un componente del nucleo familiare richiedente risiede nel Comune dove ha fatto la domanda, senza interruzione:

- da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda
- da almeno 14 anni alla data di presentazione della domanda
- da almeno 18 anni alla data di presentazione della domanda
- da almeno 22 anni alla data di presentazione della domanda
- da almeno 26 anni alla data di presentazione della domanda
- da almeno 30 anni alla data di presentazione della domanda

punti 2

punti 3

punti 4

punti 5

punti 6

punti 7

18. ANZIANITÀ DI ATTIVITÀ LAVORATIVA.

L'anzianità dell'attività lavorativa nel comune dove viene presentata la domanda, viene riconosciuta quando è svolta senza interruzioni da almeno un componente del nucleo familiare:

- a) da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda
- b) da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda

punti 2

punti 3

In deroga a quanto sopra indicato, è concessa una interruzione dell'attività lavorativa non superiore a trenta giorni in caso di variazione dell'attività lavorativa.

19. CONDIZIONE DI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE D'UFFICIO PER PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE

1. In presenza di nucleo familiare per il quale è in corso un progetto socio-assistenziale dei Servizi Sociali può essere attribuito esclusivamente d'ufficio un ulteriore punteggio.

Affinché tale condizione sussista è indispensabile:

- a) l'accesso al servizio;
 - b) la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, intendendo per tale la situazione nella quale il nucleo familiare abbia avuto accesso al Servizio Sociale, ha presentato domande e/o rappresentato bisogni socio-assistenziali, per i quali si rende necessario da parte dell'Assistente sociale, a causa della non autonomia dell'utente, l'effettuazione di una istruttoria più o meno complessa; a tal fine saranno utilizzati gli strumenti tecnici professionali propri, con relativa definizione del procedimento in senso positivo per il richiedente e apertura di una cartella utente. Ciò esclude pertanto la presa in carico quale attività di mero segretariato sociale con erogazione di informazioni e/o orientamento dell'utenza;
 - c) l'anamnesi sociale della situazione socio-sanitaria ed economica del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale;
 - d) l'individuazione di una o più risorse disponibili da impiegare da parte del Servizio Sociale in favore del nucleo familiare al fine di perseguire l'autonomia sociale ed economica mediante l'elaborazione di un Piano Assistenziale Individualizzato;
 - e) la condivisione, adesione e collaborazione da parte del nucleo familiare in carico a tutto il percorso previsto nel Piano Assistenziale Individualizzato e per tutta la sua durata;
 - f) la validità del progetto, con presenza e monitoraggio del Servizio Sociale al momento della domanda di accesso alla graduatoria e al momento della verifica dei requisiti e condizioni in sede di eventuale assegnazione dell'alloggio;
 - g) l'indispensabilità dell'alloggio per la riuscita del progetto socio-assistenziale, non sussistendo le condizioni di autonomia da parte del nucleo familiare nella ricerca e/o reperibilità di un'abitazione adeguata alle sue necessità.
2. Il progetto dei Servizi Sociali deve essere attestato dal Responsabile del Servizio Sociale competente con sussistenza alla data di presentazione della domanda e permanenza fino alla data di verifica dei requisiti, condizioni e controlli finalizzato all'assegnazione dell'alloggio.

punti 3

INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ FRA CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.

1. All'interno di ogni condizione oggettiva e soggettiva i singoli punteggi assegnati in base alla verifica delle condizioni ivi stabilite non sono cumulabili fra loro, ad eccezione dei punteggi relativi alla condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza, con le modalità previste al precedente punto 15.

2. Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni oggettive:

- a) Disagio abitativo
- b) Alloggio improprio
- c) Sfratto;
- d) Sistemazione precaria a seguito di sfratto.

4. Sussiste incompatibilità fra la condizione di Disagio abitativo e Incidenza del canone sul valore ISE, qualora la sistemazione non sia attuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

5. Sussiste incompatibilità tra i punteggi relativi alla condizione soggettiva di Coabitazione e la condizione oggettiva di Disagio abitativo.

6. Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni soggettive:

- a) Coppia di giovane età anagrafica con almeno un figlio a carico
- b) Genitore convivente con figlio/i a carico
- c) Nucleo familiare composto da una sola persona
- d) Nucleo familiare pluricomponente

7. Non sono cumulabili i punteggi delle seguenti condizioni soggettive:

- a) Nucleo familiare composto da una sola persona
- b) Presenza di anziani